



LUCIANO GAROFALO*

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE NORME *SELF-EXECUTING* CONTENUTE NELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL DEL 2011

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. L’adattamento dell’ordinamento italiano alla Convenzione di Istanbul del 2011. – 3. Norme di diritto internazionale *self-executing* e non *self-executing*. Problemi applicativi. – 4. Le norme *self-executing* nella Convenzione di Istanbul del 2011.

1. Premesse.

Non è necessario spendere molte parole per rilevare che la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica¹ costituisce, a giusto titolo, uno dei documenti più importanti del processo di “internazionalizzazione” della tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa, infatti, si inserisce direttamente nel suddetto processo le cui tappe principali – almeno per quanto riguarda l’attività delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa – vengono ricordate nello stesso Preambolo alla Convenzione al fine di individuare il contesto normativo complessivo di riferimento. Preambolo ove, comunque, viene introdotto un diretto riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979 (CEDAW) ed al relativo Protocollo opzionale del 1999² per effetto della chiara – ed ivi

* Professore ordinario di Diritto internazionale, Università degli studi di Bari Aldo Moro.

¹ Adottata dal Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011, aperta alla firma ad Istanbul l’11 maggio 2011 ed entrata in vigore sul piano internazionale il 1° agosto 2014. Il testo ufficiale è visionabile su <https://rm.coe.int/1680462537>.

² *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* adottata ed aperta alla firma con risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 34/180 del 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore, sul piano internazionale, il 3 settembre 1981; il testo ufficiale è visionabile su <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf>. L’Italia ha ratificato la Convenzione il 10 giugno 1985 a seguito di autorizzazione alla ratifica e ordine d’esecuzione dati con legge 14 marzo 1985 n. 132. La Convenzione è, quindi, in vigore per l’Italia dal 10 luglio 1985. Il Protocollo è stato adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 6 ottobre 1999 ed aperto alla firma il 10 dicembre 1999. È entrato in vigore, sul piano internazionale, il 22 dicembre 2000. Il testo ufficiale è visionabile su

esplicitamente affermata³ - funzionalità di una disciplina diretta a prevenire e combattere la violenza “di genere” alla concreta realizzazione del principio di uguaglianza.

L'Italia ha firmato la Convenzione di Istanbul il 27 settembre 2012 e, a seguito della legge (ordinaria) di autorizzazione alla ratifica – con contestuale ordine d'esecuzione - del 27 giugno 2013 n. 77⁴, ha depositato lo strumento di ratifica della Convenzione⁵ il 10 settembre 2013 determinandone l'entrata in vigore, anche nei suoi confronti, il 1° agosto 2014⁶. L'Unione europea, la cui partecipazione a tale strumento convenzionale è evocata nello stesso testo della Convenzione (art. 75), ha depositato la firma il 13 giugno 2017 ed ha (ad oggi mentre scriviamo) in corso le procedure di ratifica⁷.

L'importanza della Convenzione di Istanbul è stata subito colta dal mondo politico e dalla comunità scientifica che ne ha analizzato i vari aspetti problematici soprattutto con riferimento al coordinamento delle relative disposizioni con altri strumenti convenzionali in vigore⁸. Non ci sembra, invece, che sia stato compiutamente affrontato il tema degli effetti prodotti dalla suddetta Convenzione negli ordinamenti interni degli Stati aderenti e, in particolare, nell'ordinamento italiano anche alla luce delle modalità concrete con cui è avvenuto l'adattamento del nostro ordinamento alla medesima Convenzione⁹. Su tale specifica problematica, intendiamo intervenire con questo studio.

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx>. L'Italia ha firmato il Protocollo il 10 dicembre 1999 ed ha depositato lo strumento di ratifica il 22 settembre 2000.

³ Vedi capoversi 9, 10 e 11 del Preambolo alla Convenzione di Istanbul.

⁴ In Gazz. Uff., serie generale, n. 152 dell'1 luglio 2013. In argomento, M. CASTELLANETA, *Violenza contro le donne: pubblicata la legge di ratifica della Convenzione di Istanbul*, <http://www.marinacastellaneta.it/blog/category/violenza-contro-le-donne>, 11 luglio 2013.

⁵ La procedura italiana di ratifica non è stata agevole. In un primo momento, infatti, il Governo italiano intendeva apporre una “dichiarazione interpretativa” della Convenzione la cui ammissibilità era dubbia ai sensi dell'art. 78 della Convenzione. Tale dichiarazione, apposta al momento della firma, è stata successivamente ritirata il 12 settembre 2013. Per una ricostruzione della vicenda vedi, G. PASCALE, *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, visto in <http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2015/aprile/art-pascale-conv-istanbul.pdf> p. 6 ss. Sulle dichiarazioni interpretative vedi, R. SAPIENZA, *Dichiarazioni interpretative unilaterali e trattati internazionali*, Milano, 1996, p. 207 ss.

⁶ Lo stato delle firme e delle ratifiche della Convenzione di Istanbul alla data in cui scriviamo è su <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures>

⁷ Una ricostruzione dell'iter seguito dall'Unione europea con indicazione dei documenti rilevanti è su <http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-accession-to-the-istanbul-convention>

⁸ Sul rapporto tra la Convenzione di Istanbul e la CEDAW vedi, D. ŠIMONOVIC, *Global and Regional Standards on Violence Against Women: The Evolution and Synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions*, in *Hum. Rights Quart.*, 2014, p. 509 ss. In generale vedi, tra le monografie in lingua italiana, S. DE VIDO, *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Milano, 2016, *passim*. Di recente, F. POGGI, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in *Dir. um. dir. int.*, 2017, p. 51 ss.

⁹ Vedi, per riferimenti anche di diritto comparato, *Approfondimento conoscitivo sull'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia* a cura dell'Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità della Camera dei Deputati, dicembre 2017, su <http://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2018/04/Approfondimento-conoscitivo-Conv-Istanbul.pdf>. Sulla medesima problematica vedi, con riferimento ad altri ordinamenti giuridici, Y. HAYASHI, *Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Japan*, in *Journal of East Asia & International Law*, 2013, p. 341 ss.

2. L'adattamento dell'ordinamento italiano alla Convenzione di Istanbul del 2011.

Come abbiamo già segnalato, per adattare l'ordinamento italiano alle disposizioni della Convenzione di Istanbul, si è utilizzato il c.d. procedimento speciale d'adattamento mediante ordine di esecuzione secondo le procedure previste dalla nostra prassi costituzionale. Procedimento che, come è noto, non riformula in termini "nazionali" la norma internazionale ma, attraverso un rinvio formale e mobile, la introduce nell'ordinamento interno in quanto tale e, cioè, in quanto "norma" nella medesima portata precettiva che le è propria nell'ordinamento internazionale. E ciò alla luce del noto principio, elaborato in sede di teoria generale dell'interpretazione, secondo il quale «...all'obbligo giuridico di eseguire quanto il precetto dispone, è correlativo e preliminare un onere di intendere, e quindi di interpretare, rettamente il precetto stesso»¹⁰.

In sostanza, l'obbligo assunto dallo Stato italiano sul piano internazionale implica l'obbligo, per l'interprete nazionale chiamato ad applicare la norma convenzionale in quanto ormai legge dello Stato, di applicare la "norma" internazionale e non la mera disposizione e, quindi, l'obbligo di ricostruire il contenuto precettivo della norma internazionale nell'ambito dell'ordinamento di provenienza. Da ciò deriva che l'interprete nazionale, in questi casi, ha un duplice onere ermeneutico quando individua la *regula juris* del caso concreto. Il primo è quello di ricostruire, con le modalità prima indicate, la norma internazionale nell'ambito del relativo ordinamento garantendo, comunque, l'esigenza di applicazione uniforme¹¹ che è propria di tali norme. Il secondo onere ermeneutico è quello di garantire la totale conformità della regola interna a quella posta nel diritto internazionale e di coordinare il precetto così formatosi nell'ordinamento interno con le altre norme del medesimo ordinamento valutando, ad esempio e *inter alia*, eventuali effetti abrogativi determinati dalla norma interna d'adattamento alla norma internazionale rispetto alle norme interne aventi il medesimo rango formale. Nell'adempimento di tale ultimo onere, l'interprete, fermo restando il principio di interpretazione conforme¹², deve tener conto del "rango" formale assunto nell'ordinamento interno dalla norma di adattamento alla convenzione internazionale; rango che, in genere, è dato dallo strumento interno d'adattamento. Ma deve tener conto anche delle regole proprie dell'ordinamento interno come quelle codificate, in Italia, negli articoli 10 e 117, 1°co., Cost.; norma quest'ultima¹³ che ha inciso profondamente nel nostro sistema costituzionale per rispondere a varie esigenze sorte per effetto delle evoluzioni della nostra Costituzione "materiale".

Da un lato, infatti, vi era l'esigenza di introdurre nel diritto positivo quel vincolo generale al rispetto degli obblighi internazionali liberamente assunti che, già presente nel dibattito costituzionale del 1946 - 1947, aleggiava in vario modo nella nostra Costituzione materiale; esigenza questa comunemente sentita e, comunque, funzionale al completamento di quell'apertura verso il diritto internazionale e le altre fonti esterne che costituisce una peculiare connotazione del nostro ordinamento giuridico. Correlata a tali esigenze vi era

¹⁰ E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dommatica)*, a cura di CRIFÒ, 2°ediz., Milano, 1971, p. 96 ss. spec. p. 239. Per ulteriori approfondimenti vedi, L. GAROFALO, *Interpretazione e conflitti di leggi*, Torino, 2002, p. 13 ss.

¹¹ Vedi, in argomento, *ex plurimis*, Cassazione, 21 luglio 1995 n. 7950 visibile su https://www.jstor.org/stable/23190180?seq=1#page_scan_tab_contents

¹² Per alcuni cenni su questo principio interpretativo vedi *infra* par. 4.

¹³ Introdotta nella Costituzione italiana dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

quella di un adeguamento dei nostri meccanismi costituzionali alle necessità della vita di relazione internazionale tipica del mondo contemporaneo; necessità che hanno giocato un ruolo essenziale nell'evoluzione del costituzionalismo moderno.

Dall'altro lato, vi era l'altra esigenza di individuare con chiarezza quali fossero i limiti posti dal legislatore costituzionale alla funzione legislativa generalmente intesa nel momento nel quale la relativa competenza veniva redistribuita tra organi statali ed organi non statali introducendo nel nostro sistema costituzionale un accentuato policentrismo legislativo.

Di fronte a queste concomitanti esigenze, il legislatore costituzionale del 2001 ha individuato un momento di sintesi diverso da quello individuato dai costituenti del 1947 e diverso anche da quello individuato da altri legislatori costituzionali.

Si introduce, infatti, un esplicito vincolo all'esercizio della potestà legislativa dello Stato e degli altri Enti titolari di tale potestà derivante dagli "obblighi internazionali"; vincolo che si sostanzia, principalmente, nell'affermazione di un obbligo di generale conformità dell'ordinamento nazionale ai suddetti obblighi e, quindi, nell'affermazione di un primato generale del diritto internazionale sul diritto interno che la nostra Corte costituzionale ha reso effettivo utilizzando il meccanismo delle "norme interposte"¹⁴.

Tale primato, peraltro, viene così affermato in un sistema costituzionale che già contempla il principio di cui all'art. 10, 1°co., e che già fornisce di copertura costituzionale alcuni particolari trattati (articoli 7, 10, 2°co, 11 Cost. ecc.). La scelta del legislatore è stata quella di generalizzare tale copertura costituzionale estendendola a tutti i trattati - ora divenuti costituzionalmente rilevanti, con le modalità indicate, *ex* art. 117, 1°co., Cost. - ma di far operare il principio del primato sul diritto interno con modalità differenti da quelle proprie delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute di cui all'art. 10, 1°co., Cost.¹⁵

Del resto, era necessario - come già rilevato - affermare esplicitamente i principi anzidetti per soddisfare l'altra esigenza di politica legislativa che emergeva dalla riforma costituzionale del 2001. Si trattava, in sostanza, di individuare metodi idonei a garantire il principio di cui all'art. 5 Cost. e, per quanto riguarda le relazioni internazionali, il principio della responsabilità unitaria dello Stato in caso di violazione di obblighi internazionali. Ciò rendeva necessario - nel momento nel quale si introducevano elementi di federalismo e, quindi, di accentuato policentrismo legislativo - "scolpire nelle tavole della Legge", attraverso clausole di omogeneità, quali fossero i limiti generali che presiedono all'intera funzione legislativa. Gli obblighi internazionali, unitamente alla stessa Costituzione e all'ordinamento "comunitario"¹⁶, svolgono tale compito venendo posti dal testo novellato dell'art. 117, 1°co., Cost. come unici vincoli di carattere generale all'intera attività legislativa; obblighi che, quindi, diventano elementi costitutivi del parametro di legittimità costituzionale di tutta la legislazione italiana.

3. Norme di diritto internazionale self-executing e non self-executing. Problemi applicativi.

Alla luce delle considerazioni effettuate nel paragrafo che precede emerge chiaramente la delicatezza del compito gravante sull'interprete quando deve dare

¹⁴ Vedi, per i necessari approfondimenti e riferimenti, L. GAROFALO, *Obblighi internazionali e funzione legislativa*, Torino, 2009, p. 95 ss.

¹⁵ Sull'argomento vedi L. GAROFALO, *Obblighi internazionali*, cit., p. 127 ss.

¹⁶ Utilizziamo la stessa dizione dell'art. 117, 1°co., Cost. pur consci dell'attuale inadeguatezza di tale dizione.

applicazione a norme d'adattamento introdotte nel nostro ordinamento tramite il procedimento speciale. Egli, infatti, deve individuare – e rendere applicabile nel diritto interno – una norma internazionale che, a parte i problemi connessi alla successione delle leggi nel tempo, assume anche la delicata funzione di parametro di costituzionalità di norme interne di contenuto eventualmente antinomico. Inoltre, come abbiamo rilevato in un nostro precedente lavoro¹⁷, è da considerare che la categoria giuridica utilizzata dall'art. 117, 1°co., Cost., fa un riferimento generico agli obblighi internazionali e, quindi, si riferisce a tutti quegli obblighi che vigono nel diritto internazionale per lo Stato italiano quale soggetto di quell'ordinamento. Tra questi vanno indubbiamente ricompresi gli obblighi di carattere integrativo e/o attuativo degli obblighi principali quali, a titolo di mero esempio, le regole ermeneutiche proprie del diritto internazionale, l'obbligo di eseguire in buona fede gli obblighi assunti o, comunque, gravanti sullo Stato¹⁸, ecc.

Per di più, è da considerare che, negli strumenti internazionali, sono inserite disposizioni aventi effetti precettivi diversificati. Si tratta di quella classificazione – ormai consueta nella manualistica corrente – che distingue tra norme internazionali *self-executing* e norme non *self-executing*. Tale distinzione non deve essere confusa con quella, propria del diritto interno, che si incentra sul concetto di norma “programmatica” perché si deve tener conto del fatto che ambedue le indicate categorie di norme di diritto internazionale sono dirette agli Stati in quanto soggetti dell'ordinamento internazionale e, quindi, nei confronti di tali soggetti, assumono, comunque, efficacia direttamente precettiva. Il criterio che consente di distinguere tra le indicate categorie di norme internazionali è altro e consiste nella idoneità o meno di tali norme a produrre effetti c.d. diretti negli ordinamenti nazionali una volta che si sia completato il procedimento d'adattamento. Infatti, le norme non *self-executing* – a differenza di quelle *self-executing* – non contengono una disciplina sufficientemente completa e dettagliata che consenta alle stesse norme, una volta immesse nell'ordinamento interno attraverso il procedimento speciale di adattamento, di incidere direttamente – e senza ulteriori interventi del legislatore nazionale – nella sfera giuridica dei soggetti dell'ordinamento interno determinando il sorgere di posizioni giuridiche soggettive, attive e/o passive, “azionabili” in tale ultimo ordinamento. In sostanza, si può affermare, pur con notevole approssimazione, che le norme internazionali non *self-executing* pongono agli Stati obblighi di *facere* che si sostanziano essenzialmente in quello di adeguare, attraverso una normativa nazionale integrativa, i propri ordinamenti e la propria organizzazione in modo tale da adempiere correttamente a tali obblighi internazionali.

Peraltro, è da rilevare come, a nostro avviso, norme del genere pongano per gli Stati anche un obbligo negativo e, cioè, quello di non introdurre nell'ordinamento nazionale – nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quanto previsto dalle norme internazionali non *self-executing* – una disciplina che sia in contrasto con gli obblighi sugli stessi Stati gravanti per effetto di tali ultime norme o che rendano più gravoso tale adeguamento¹⁹. In tale senso, ci sembra che appaia decisivo il far riferimento al principio

¹⁷ L. GAROFALO, *Obblighi internazionali*, cit., p. 140 ss.

¹⁸ Vedi art. 26 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, entrata in vigore il 27 gennaio 1980 e resa esecutiva in Italia con legge 12 febbraio 1974 n. 112, in Gazz.Uff., suppl. n. 111 del 30 aprile 1974.

¹⁹ Alle medesime conclusioni perviene, con riferimento al diritto dell'Unione europea, una interessante – anche se non recente – giurisprudenza della Corte costituzionale italiana. Vedi, in argomento e per riferimenti, L. GAROFALO, *Costituzione italiana, ruolo delle Regioni e dinamica attuale dei rapporti tra ordinamento dell'Unione europea e ordinamento nazionale. Un approccio “multilivello”*, in AA.VV., *I poteri esteri delle Regioni* a cura di L. GAROFALO, Napoli, 2013, p. 11 ss. e, spec., p. 27 ss.

prima ricordato relativo all'obbligo di eseguire in buona fede gli obblighi assunti o, comunque, gravanti sullo Stato. Se, infatti, uno Stato è internazionalmente impegnato a un certo *facere*, nei termini prima evidenziati, costituisce comportamento non connotato dalla buona fede il porre in essere atti o attività in contrasto con gli obblighi suddetti o che rendano più difficile e/o problematico l'adempimento di questi ultimi.

Questi stessi principi potrebbero anche far ritenere che – sempre nelle more del prescritto adeguamento dell'ordinamento interno alle norme internazionali non *self-executing* – lo Stato abbia, comunque, l'obbligo di intervenire sulle prassi amministrative interne che fossero in ipotesi contrarie agli obblighi su di esso gravanti per effetto di tali norme. Obbligo questo che, con riferimento alla Convenzione in esame, emerge con chiarezza dalla disposizione contenuta nell'art. 5, 1°co., ma si tratta di un tema molto complesso e delicato che non è possibile affrontare, con il dovuto rigore scientifico, in questa sede.

Quello che qui è necessario sottolineare – per proseguire nella nostra indagine – è che l'accertare la natura *self-executing* o meno della norma internazionale rilevante è un problema squisitamente interpretativo che va affrontato con le metodologie prima indicate e va risolto con una corretta esegesi di tale norma nell'ambito dell'ordinamento giuridico di appartenenza.

A tal proposito è opportuno, comunque, evidenziare il nostro più profondo dissenso con quanto di recente affermato dalla Corte costituzionale italiana quando – in modo, a nostro avviso, colpevolmente generico – ricostruisce gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali come “obblighi di risultato” che si limiterebbero “ordinariamente” a «...tracciare determinati obiettivi riservando agli Stati aderenti il compito di individuare in concreto – in relazione alle specificità dei singoli ordinamenti e al correlativo e indiscusso margine di discrezionalità normativa – i mezzi ed i modi necessari a darvi attuazione»²⁰. Così non è e basta una semplice disamina proprio di gran parte degli atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e libertà fondamentali per rendersi conto della prevalente esistenza di norme *self-executing*; norme che, del resto, la stessa Corte costituzionale ha ripetutamente utilizzato per integrare vari parametri di costituzionalità²¹.

4. Le norme self-executing nella Convenzione di Istanbul del 2011.

In questo quadro sistematico vanno inserite alcune considerazioni che riguardano specificamente la Convenzione di Istanbul del 2011.

Come è noto, infatti, si tratta di un testo convenzionale molto ampio ed articolato contenente precetti spesso innovativi. Tali precetti sono, ovviamente, rivolti agli Stati firmatari e, da un semplice esame dell'articolato, risulta chiaramente che molti di essi sono diretti a porre obblighi che si sostanziano *in primis* in quello di conformare l'ordinamento giuridico interno ai precetti della Convenzione.

Ma, dato il quadro delineato nei paragrafi precedenti, è chiaro che l'adattamento del nostro ordinamento al testo convenzionale comporta, per l'interprete, il dovere di “scandagliare” le disposizioni della Convenzione. E ciò al fine di stabilire se vi siano, tra tali

²⁰ Corte Costituzionale 14 gennaio 2016 n. 2, vista in www.cortecostituzionale.it Il riferimento tra virgolette è tratto dal punto 3.1 delle considerazioni in diritto

²¹ Dopo le celebri sentenze della Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 348 e 349, visibili su www.cortecostituzionale.it

disposizioni, una volta inserite nel contesto complessivo, norme inquadrabili nella categoria delle norme *self-executing* e, cioè, come abbiamo già rilevato, tra quelle norme “auto-applicative” capaci di incidere direttamente – e senza necessità di ulteriori interventi del legislatore nazionale – nella sfera giuridica dei soggetti dell’ordinamento interno determinando il sorgere di posizioni giuridiche soggettive, attive e/o passive, “azionabili” in tale ultimo ordinamento. Del resto, la sussistenza nella Convenzione di Istanbul del 2011 di norme *self-executing* è affermata dallo stesso legislatore italiano. Basti, infatti, considerare che, durante il dibattito parlamentare relativo alla legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione²², l’esistenza di norme del genere e l’esigenza di dare loro immediata applicazione sono state esplicitamente indicate tra le ragioni che giustificavano il ricorso al procedimento speciale d’adattamento.

L’individuazione di norme *self-executing* nella Convenzione di Istanbul del 2011, data l’ampiezza e l’articolazione del testo convenzionale, costituisce opera “certosina” che non è possibile effettuare compiutamente in questa sede. Ma, individuare alcuni “archetipi” può servire a mettere a fuoco le caratteristiche di tale genere di norme – anche se con riferimento specifico alla Convenzione in esame – e, così, a tracciare linee-guida utili per ulteriori indagini sul tema.

Oltre il già citato art. 5, 1°co., un primo gruppo di norme *self-executing* può essere individuato nel Capitolo II della Convenzione qui esaminata e, in particolare, negli artt. 10 e 11. Infatti, gli obblighi ivi previsti di istituire organismi di coordinamento, di fornire tali organismi delle informazioni necessarie (art. 10) nonché quelli di raccogliere dati statistici, di sostenere la ricerca ecc. (art. 11) sussistono in capo agli Stati per il solo fatto di essere previsti da una convenzione in vigore senza necessità di ulteriori interventi legislativi. Ne consegue che, ad esempio, il ricevere le informazioni di cui all’art. 10, 2°co., costituisce un diritto per gli organismi di coordinamento istituiti ai sensi del primo comma del medesimo articolo.

Nella stessa prospettiva deve essere affermata la natura di norme *self-executing* per molte delle disposizioni contenute nel Capitolo III della Convenzione e, in particolare, per quelle di cui all’art. 12, 5°co., all’art. 13, all’art. 15, 1°co., e all’art. 17, 2°co. Anche per questi obblighi, infatti, si può asserire che condizionano direttamente – e senza ulteriori mediazioni legislative – l’attività dello Stato non come “gestore” del proprio ordinamento giuridico ma come soggetto tenuto, nella propria azione concreta, all’adempimento degli obblighi assunti. In tal senso, anche la disposizione contenuta nell’art. 21 della Convenzione che determina il sorgere di un chiaro diritto soggettivo per le vittime – nei confronti dello Stato – di avere «...information on and access to applicable regional and international individual/collective complaints mechanisms» nonché di avere a disposizione «...sensitive and knowledgeable assistance ...in presenting any such complaints».

La medesima natura di norme *self-executing* hanno le disposizioni contenute nell’art. 30, commi 2 e 3, della Convenzione²³. Infatti, mentre il primo comma della disposizione in esame non ha sicuramente tale natura poiché prevede che gli Stati «...shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have the right to claim compensation from perpetrators for any of the offences established in accordance with this Convention», diversamente deve dirsi per il secondo comma. In esso, infatti, senza rinviare

²² Vedi le relazioni e il dibattito in Senato su <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/41078.pdf>, in particolare p. 66 ss.

²³ In argomento vedi, F. STAIANO, *The Italian Implementation of the Council of Europe Convention on Violence against Women and Victims’ Rights to Reparation*, in *It. YB. Int. Law*, 2015, p. 269 ss.

a successive «...necessary legislative or other measures», si stabilisce che: «Adequate State compensation shall be awarded to those who have sustained serious bodily injury or impairment of health, to the extent that the damage is not covered by other sources such as the perpetrator, insurance or State-funded health and social provisions»; il tutto fermo restando che: «This does not preclude Parties from claiming regress for compensation awarded from the perpetrator, as long as due regard is paid to the victim's safety». Il terzo comma dell'art. 30, poi, precisa che tale risarcimento deve essere concesso «...within a reasonable time».

Quindi, ci troviamo di fronte ad una disposizione che, prevedendo – senza rinvii ad alcunché – un obbligo risarcitorio a carico dello Stato al ricorrere delle condizioni ivi previste, è in grado di far sorgere diritti soggettivi in tal senso – ed alle condizioni ivi indicate – a favore delle vittime. E la previsione, al terzo comma, di un termine ragionevole per la concessione di tale risarcimento costituisce una riprova di tale assunto perché contiene una disposizione di carattere “materiale” relativa alle modalità con cui si deve adempiere al relativo obbligo.

In una prospettiva diversa ma “teleologicamente” convergente con le altre disposizioni prima indicate, si pone l'art. 42 della Convenzione. Qui, infatti, l'obbligo principale per gli Stati è chiaramente quello di «...take the necessary legislative or other measures to ensure that, in criminal proceedings initiated following the commission of any of the acts of violence covered by the scope of this Convention, culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not be regarded as justification for such acts. This covers, in particular, claims that the victim has transgressed cultural, religious, social or traditional norms or customs of appropriate behaviour». Ma, un precetto del genere, inserito in un ordinamento come il nostro avente le caratteristiche prima segnalate, pone di per sé, a nostro avviso, un preciso – e immediatamente vincolante – onere per l'interprete. In sostanza, la previsione della Convenzione come inserita nel contesto complessivo dell'ordinamento internazionale e il ruolo che essa assume nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 117, 1°co., Cost. determinano, per l'interprete, la necessità di utilizzare il canone ermeneutico dell'interpretazione conforme e/o costituzionalmente orientata che si sostanzia, come è noto, nell'obbligo di scegliere, tra le varie opzioni interpretative possibili di una disposizione normativa, quella più conforme al dettato costituzionale. Il tutto con l'effetto, con riferimento alla disposizione in esame, di vincolare il Giudice penale italiano ad una interpretazione delle scriminanti previste dal vigente sistema penale in senso conforme a quanto prescritto nella suddetta norma internazionale e, quindi, ad escluderle quando tali scriminanti siano basate sulle circostanze indicate in tale norma internazionale.

Altre norme *self-executing* possono essere rinvenute nei Capitoli VII e VIII della Convenzione. In quest'ultimo, infatti, hanno indubbiamente tale natura l'obbligo gravante sugli Stati di fornire le informazioni di cui agli articoli 63 e 64 nonché l'obbligo di protezione dei dati personali di cui all'art. 65.

Per quanto riguarda il Capitolo VII si può fare riferimento all'art. 59, 3°co., e all'art. 60, 2°co., ma la relativa analisi porterebbe ineluttabilmente ad un confronto con la normativa italiana in materia che, al momento in cui scriviamo, è in corso di novellazione per effetto del recente Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 la cui legge di conversione è, ad oggi, *in itinere*.